

CAMPOBASSO. Chi deve coordinare le ricerche di persone scomparse in zone montane o impervie? Sull'interpretazione di norme e

regolamenti in materia è in atto un confronto serrato fra il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e il Conapo, sindacato dei Vigili del fuoco. Il dibattito, con interpretazioni opposte, riguarda due recenti sentenze del Consiglio di Stato. Davanti ai giudici erano finiti il piano di coordinamento della ricerca scomparsi della prefettura di Reggio Emilia e il protocollo operativo sottoscritto da quella di Terni con i Vigili del fuoco.

All'Adn Kronos il Conapo ha spiegato che il massimo organo della giustizia amministrativa ha "ribaltato quanto era stato affermato dai giudici di primo grado, i quali avevano erroneamente sostenuto che, nell'ambito delle operazioni di ricerca delle persone scomparse, il potere di coordinamento sarebbe spettato al soccorso alpino anche in presenza di amministrazioni pubbliche, e in particolare del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (...). Pertanto in materia di coordinamento

Ricerca scomparsi in montagna, il punto di vista del Cnsas

Il presidente Baldracco commenta due sentenze del Consiglio di Stato: secondo una direttiva di Palazzo Chigi tocca a noi

delle operazioni di ricerca delle persone scomparse, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non può essere subordinato ai volontari del soccorso alpino". Il presidente del Cnsas Pier Giorgio Baldracco non la vede affatto così. Cita due leggi nazionali di riferimento, la 74/2001 e la 289/2002 che "hanno stabilito che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al Cnsas del Cai ed al Bergrettungs - Dienst (Brd) dell'Alpenverein Suttirol. Al Cnsas ed al Brd spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità".

Essendo un'organizzazione di volontariato, al Soccorso alpino non possono essere attribuite funzioni di coordinamento nei confronti di una struttura professionale dello Stato, qual è il Corpo dei Vigili del fuoco. Questa l'interpretazione che è stata data da al-

cune prefetture, probabilmente anche le due i cui provvedimenti sono finiti al Tar e poi a Palazzo Spada. "Tale posizione, oltre a non considerare recenti pronunciamenti anche della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione Penale n. 6687/97), non teneva in alcun conto la particolarità del Cnsas - ribatte Baldracco - che, in quanto istituito in base alla legge e da questa dotato di competenze e responsabilità specifiche, costituisce un unicum nell'ambito del più ampio universo delle organizzazioni di volontariato. Particolarità riconosciuta, peraltro, anche dall'art. 11 della legge 225/1992 e s.m.i., istituiva del Servizio nazionale della Protezione Civile, che nell'elencare le 'strutture operative' del Servizio, al pari di quelle professionale individua con esplicita e separata menzione il Cnsas, distinguendolo dalle altre organizzazioni di volontariato". Secondo il Soccorso alpino, dunque, il Consiglio di Stato ha stabilito che il

problema è stato risolto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, adottata previa intesa in seno alla Conferenza Unificata e munita del vaglio preventivo di legittimità della Corte dei Conti, che al punto 2.3.2 ha affermato che "la ricerca di persone disperse nell'ambiente montano, ipogeo, o impervio... è specificatamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art. 1, comma 2, e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico". In tal senso - prosegue Baldracco - il massimo organo di giustizia amministrativa ha ritenuto venire meno ogni motivo di contenzioso, "ri-consegnando al corretto ambito gestionale il dettato normativo, illuminato senza più ombre. Il tentativo di stravolgere il significato delle due sentenze, sottolineando come il Consiglio di Stato abbia annullato le decisioni del

avesse ragione (e, infatti, i suoi ricorsi non sono stati respinti), ma perché la sopravvenuta direttiva ha risolto la questione, riconoscendo in capo al Cnsas le funzioni di coordinamento per le operazioni di ricerca dispersi in ambiente montano, ipogeo o impervio".

Una questione, questa, che non è di pura accademia. E su cui il Conapo ha già controreplicato evidenziando che le norme citate dal capo del Soccorso alpino si riferiscono esclusivamente al potere di coordinamento del Cnsas sulle altre organizzazioni di volontariato. Da Baldracco, tuttavia, in chiusura arriva la rinnovata disponibilità a riprendere il tavolo di lavoro già istituito presso il Ministero dell'Interno, interrotto proprio per le vicende giudiziarie che hanno contrapposto Cnsas e Vigili del fuoco, "per individuare le modalità di collaborazione addestrativa e operativa che i due gloriosi Corpi sanno e possono mettere in campo".

Tar favorevoli al Cnsas, non tiene in considerazione il fatto che le sentenze del Tar sono state annullate non perché il Cnsas non